



COMUNE DI DECIMOMANNU
Provincia di Cagliari

Regolamento

Decimo in Fiera

Il Mercatino dell'usato non professionale e dell'hobbistica

Approvato con deliberazione del C.C. nr. 4 del 13 febbraio 2013

TITOLO I

NORME GENERALI

Art. 1 FINALITA'

Il presente Regolamento disciplina l'organizzazione e lo svolgimento del mercato dell'usato da intendersi quale strumento atto a favorire, in attuazione dell'art. 7 sexies della L. n. 13 del 28.02.2009, attraverso il riuso e il riutilizzo degli oggetti, la possibilità di gettare le basi per una nuova economia non più fondata sul concetto di consumismo estremizzato e di usa e getta, ma dove lo sfruttamento dei beni venga protratto fino all'effettiva usura e impossibilità di ulteriore utilizzo dell'oggetto stesso, attribuendo, sotto tale aspetto, al mercato dell'usato finalità culturali e di rispetto ambientale.

Il mercatino oltre a consentire limitati scambi economici tra privati che intendono barattare o vendere l'esubero dei propri beni dando ad essi nuova vita, promuovendo così un riciclo attivo degli oggetti, intende nello stesso tempo stimolare i rapporti sociali tra le persone e la visibilità ad una frazione importante del paese ed ad altre realtà esterne.

Art. 2 OGGETTO

Il presente regolamento disciplina il "Mercatino dell'usato non professionale e dell'hobbistica" altrimenti denominata "Decimo in Fiera" in cui sono definiti:

- i giorni di svolgimento;
- l'orario;
- l'ubicazione;
- la merceologia;
- gli obblighi degli espositori.

Art. 3 CARATTERISTICHE DEL MERCATINO

Il mercato ha le seguenti caratteristiche:

- Svolgimento: **annuale**;
- Denominazione: "**Decimo in Fiera**" Mercatino dell'usato non professionale e dell'hobbistica ;
- Periodicità: mensile: **seconda e ultima domenica del mese**;
- Ubicazione: **Polo Fieristico Santa Greca**
- Orari: dalle **ore 8.30** alle **ore 13.30**

L'Amministrazione si riserva la facoltà di aumentare la periodicità di svolgimento dell'attività in argomento all'interno dell'area mercatale.

Gli espositori non possono accedere all'area prima delle ore 7.30.

L'allestimento delle esposizioni può essere anticipato al massimo di un'ora rispetto all'orario di inizio del mercatino e dovrà essere comunque ultimato entro le ore 8.30.

Gli espositori non possono abbandonare l'area a loro assegnata prima dell'orario di chiusura del mercatino, salvo cause di forza maggiore non prevedibili da comunicare agli appositi incaricati.

Lo spazio massimo di ingombro concesso ad ogni espositore è di m.6 con lunghezza massima di m.3 e larghezza massima di m.2.

Art. 4 REQUISITI DEI PARTECIPANTI

Al mercatino possono partecipare esclusivamente privati cittadini e/o associazioni senza scopo di lucro che non svolgono attività commerciale in modo professionale, ma che offrono al pubblico oggetti usati o del proprio ingegno, e che non siano:

- titolari di autorizzazioni per l'esercizio del commercio in sede fissa o su aree pubbliche;
- artigiani che vendono i propri prodotti in forma imprenditoriale o professionale.

Art. 5 TIPOLOGIE MERCEOLOGICHE AMMESSE

Il "Mercatino dell'usato non professionale e dell'hobbistica" si configura come un mercato a offerta.

I privati cittadini e/o associazioni possono essere ammessi allo scambio e alla vendita di cose ed oggetti usati quali:

- cose antiche e piccolo antiquariato;
- bigiotteria, oggettistica usata, articoli da collezione, abbigliamento e accessori per la persona;
- filatelia (francobolli ed oggetti d'interesse filatelico);
- numismatica (monete, banconote ed oggetti d'interesse numismatico);
- libri, riviste, giornali ed altri documenti a stampa o di natura informatica digitale;
- monili ed orologi (da polso, da tasca, da muro e da tavola) di metalli e pietre non preziosi;
- strumenti ottici, macchine fotografiche, strumenti di precisione;
- dischi, grammofoni, radio, strumenti musicali ed altri strumenti di riproduzione sonora e di comunicazione;
- pizzi, merletti, tovaglie e servizi per la tavola;
- articoli di ceramica e porcellana;
- giochi, giocattoli, modellismo, soldatini e figurine;
- attrezzi da lavoro;

- arredi e mobili;
- opere di pittura, di scultura e grafica;
- tappeti ed arazzi, tessuti;
- statue per giardini ed elementi di architettura;
- hobbistica in genere.

Si intendono oggetti di antiquariato quelli vecchi di almeno cinquanta anni con riferimento alla data di costruzione e non dall'età del materiale eventualmente usato per la costruzione, ricostruzione, completamento o abbellimento.

La tipologia di merce suindicata può essere integrata con deliberazione di Consiglio Comunale.

Si individua nella misura massima del 20 per cento il numero dei posteggi da riservare per eventuali attività istituzionali, o come spazi di distribuzione di prodotti realizzati da soggetti deboli, disagiati o a rischio, attraverso associazioni, costituite non a fini di lucro, operanti in tale ambito oppure, da scolaresche con finalità di finanziamento per la scuola medesima o aventi scopi umanitari.

E' fatto divieto di autorizzare, all'interno dell'area mercatale la somministrazione di alimenti e bevande e/o la vendita di prodotti enogastronomici.

E' severamente vietato scambiare oggetti non autorizzati dalle vigenti leggi e non compresi nelle tipologie sopraindicate, così come materiale riservato ad un pubblico di soli adulti.

E' fatto divieto di porre in vendita metalli e pietre preziose nonché oggetti e opere d'interesse storico e/o archeologico e di particolare interesse artistico e di antiquariato.

E' fatto divieto di dare corso all'esposizione, detenzione e/o alla vendita di oggetti che fanno esplicito riferimento a odio razziale e ideologie totalitarie, di animali, di armi, di materiali esplosivi e combustibili e comunque oggetti ingombranti o ritenuti tali in base ad insindacabile giudizio degli agenti di polizia locale.

Spetta alla polizia locale diffidare ed allontanare dal mercatino coloro che espongono oggetti la cui qualità o quantità faccia presumere l'esistenza di un commercio vero e proprio e parimenti, vietare l'esposizione di quei beni che siano ritenuti non idonei e non conformi alle disposizioni contenute nel presente regolamento o considerati pericolosi per la pubblica incolumità.

Il concessionario dell'area espositiva è ritenuto responsabile personalmente, a tutti gli effetti, della provenienza e dell'autenticità della merce esposta e/o posta in vendita.

Art. 6 DOMANDA DI AMMISSIONE

I richiedenti interessati ad ottenere uno spazio espositivo, che non è necessariamente fisso, dovranno presentare apposita richiesta compilando il modulo di iscrizione dove si dichiara:

- complete generalità e la residenza;
- codice fiscale;

- estremi del documento d'identità;
- tipo di prodotti che si intende porre in vendita;
- di non essere:
 - titolari di autorizzazioni per l'esercizio del commercio in sede fissa o su aree pubbliche;
 - artigiani che vendono i propri prodotti in forma imprenditoriale o professionale.
- di avere preso visione del Regolamento approvato dal Comune di Decimomannu con deliberazione C.C. n. del ;
- di sollevare il Comune di Decimomannu da ogni responsabilità giuridica, fiscale, amministrativa, civile e penale;
- che le merci che verranno esposte sono di sua esclusiva proprietà.

La richiesta di partecipazione, con allegata fotocopia del documento di identità in corso di validità; deve essere presentata direttamente al referente dell'Amministrazione, utilizzando il fac-simile scaricabile dal sito internet del Comune di Decimomannu www.comune.decimomannu.ca.it..oppure ritirando la domanda la mattina del giorno di svolgimento del mercatino.

Saranno accettate le richieste di partecipazione fino ad un numero massimo consentito dagli spazi, secondo l'ordine cronologico di presentazione delle stesse al referente dell'Amministrazione. Non sono ammessi altri metodi di prenotazione se non la presenza effettiva il mattino del mercatino.

I posteggi saranno assegnati direttamente nel medesimo giorno del mercatino e la ripetuta partecipazione non crea in capo all'espositore /hobbista alcun diritto di priorità.

I partecipanti non potranno rivendicare alcun diritto sullo spazio occupato nelle precedenti edizioni. Il registro delle presenze è tenuto aggiornato dal referente dell'Amministrazione o dal soggetto "gestore", qualora individuato, il quale provvede alla registrazione delle presenze.

Art. 7 QUOTA DI AMMISSIONE

La partecipazione al mercatino è condizionata al pagamento da parte degli operatori di una quota forfettaria di € 3, che verrà riscossa il giorno della partecipazione da un incaricato dell'Amministrazione il quale rilascerà regolare ricevuta.

I fondi raccolti saranno destinati alla gestione di alcuni servizi accessori e alla promozione di nuove attività.

Art. 8 OBBLIGHI E DIVIETI

Ai titolari degli spazi del mercatino è fatto obbligo di:

- contenere le merci e le attrezzature nell'area assegnata ;
 - non occupare le corsie di scorrimento riservate al pubblico nell'orario di vendita;
 - non esporre oggetti non autorizzati dalle vigenti leggi e materiale riservato ad un pubblico di soli adulti;
 - non recare molestie richiamando il pubblico con suoni, grida e schiamazzi;
 - non usare altoparlanti e/o altri mezzi di amplificazione e diffusione del suono;
 - non bruciare i rifiuti; lo spazio dovrà essere mantenuto costantemente pulito, i rifiuti e gli imballaggi dovranno essere cestinati nelle apposite aree;
 - non raccogliere firme, dichiarazioni e giudizi;
 - non cedere a terzi, in tutto o in parte, anche gratuitamente, l'area assegnata;
- non insudiciare o danneggiare in qualsiasi modo o con qualsiasi mezzo il posto occupato; pertanto a fine vendita tutta l'area occupata e circostante deve essere ripulita e lasciata in perfetto ordine;
- non danneggiare la pavimentazione in qualsiasi modo;
 - non permanere sul luogo dopo la chiusura del mercatino;
 - attenersi a tutte le norme di legge che regolano il commercio su aree pubbliche e il trattamento degli oggetti usati nonché alle disposizioni del presente Regolamento e alle altre ulteriori disposizioni che il Comune riterrà di impartire per il migliore funzionamento del mercato e il suo inserimento nel contesto delle altre attività comunali;

E' fatto altresì divieto assoluto di:

- posizionare gli oggetti direttamente sul suolo: gli oggetti dovranno essere sistemati su appositi supporti (banchetti) o su appositi teli;
- infiggere al suolo picchetti e/o ancoraggi nella pavimentazione in calcestruzzo, chiodi nelle parti lignee o murarie; per gli eventuali ancoraggi di teli ignifughi si dovrà provvedere con semplice legatura alla struttura
- imbrattare la pavimentazione con oli, grassi, carbonella etc, la superficie in calcestruzzo dovrà essere protetta mediante posizionamento di teli ignifughi;
- transitare e/o sostare con automezzi di qualsiasi genere;
- porre in opera incannicciati, stuoie o altri materiali infiammabili;
- utilizzare attrezzature da cucina con alimentazione a gas GPL e fiamme libere o barbecue, dispositivi elettrici non certificati e deposito di materiali infiammabili;

Art. 9 MODALITA' DI SVOLGIMENTO

Nell'area del mercatino l'attività di esposizione e vendita viene effettuata utilizzando, preferibilmente tavoli o strutture poco ingombranti possibilmente omogenei per struttura e materiali utilizzati e, in ogni caso, senza l'impiego del mezzo di trasporto.

Gli articoli esposti potranno essere sistemati a terra garantendo comunque il rispetto di condizioni di ordine, cura e decoro dello spazio di ingombro concesso.

I prodotti esposti per la vendita o per il baratto, ovunque siano collocati, devono recare in modo chiaro e ben leggibile il prezzo di vendita al pubblico o il valore di scambio, mediante l'uso di un cartello o con altre modalità idonee allo scopo.

I veicoli adibiti al trasporto della merce o di altro materiale in uso agli operatori non possono sostare nell'area del mercatino.

In ogni caso gli operatori devono:

- a) assicurare il passaggio dei mezzi di emergenza e di pronto intervento;
- b) agevolare il transito nel caso in cui uno di loro eccezionalmente debba abbandonare lo spazio assegnato prima dell'orario prestabilito.
- c) parcheggiare i veicoli nelle apposite aree una volta effettuato lo scarico delle merci.

Art. 10 SOSPENSIONE E TRASFERIMENTO TEMPORANEO

Il mercatino può essere temporaneamente sospeso o trasferito per motivi di carattere igienico-sanitario, di viabilità, di sicurezza e di pubblico interesse.

L'Amministrazione comunale inoltre si riserva la possibilità a suo insindacabile giudizio di sospendere il mercatino se coincidente con altre manifestazioni ritenute dall'Amministrazione maggiormente rilevanti o incompatibili.

L'Amministrazione comunale emetterà apposito provvedimento contenente le motivazioni di presupposto e le modalità della sospensione o del trasferimento

Art. 11 RESPONSABILITA' - SANZIONI E CONTROLLI

Con l'uso dello spazio espositivo il concessionario assume direttamente le responsabilità derivanti da danni, ragioni e diritti verso terzi, esonerando totalmente l'Amministrazione Comunale da qualsiasi responsabilità in merito.

L'Amministrazione Comunale non risponderà dei furti, dei danni ai materiali e merci esposte, degli incidenti che potrebbero verificarsi nel corso dello svolgimento del mercatino.

Gli operatori assumono nei confronti dei terzi, ogni responsabilità civile e penale per gli oggetti esposti e/o venduti.

L'Ente non sarà responsabile di eventuali danni prodotti agli oggetti esposti per qualsiasi causa o ragione.

Il mercatino è soggetto all'attività di controllo dell'Amministrazione o del soggetto gestore di cui al titolo 2° che accerta il rispetto delle disposizioni del presente Regolamento.

Tutte le violazioni al presente Regolamento sono punite con la sanzione amministrativa da € 25,00 a € 500,00 a seconda della gravità della violazione, ai sensi dell'art. 7 bis del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 introdotto dall'art. 16 della Legge 16 gennaio 2003 n.3.. Il procedimento sarà sottoposto al procedimento di cui alla legge n° 689/1981 e successive modificazioni ed integrazioni. Nel caso di gravi violazioni è disposto l'allontanamento immediato dal mercato fatte salve le ulteriori azioni presso le autorità competenti.

Nel caso di reiterate violazioni alle stesse, può essere disposta l'esclusione permanente dal mercato;

TITOLO II GESTIONE

Art. 12 AFFIDAMENTO IN GESTIONE

La gestione del mercatino potrà essere affidata dall'Amministrazione Comunale ad un soggetto "gestore" esterno quale un Comitato composto da rappresentanti delle associazioni e delle consulte locali sulla base di apposita convenzione che ne disciplina i rapporti negoziali alle condizioni approvate dalla Giunta Comunale.

Art. 13 COMPOSIZIONE DEL COMITATO

Il comitato di gestione sarà formato dal Sindaco o un suo delegato e da:

- un rappresentante delle Associazioni locali/Consulte delle Associazioni locali;
- un rappresentante delle Consulta dei giovani
- un rappresentante delle Consulta degli anziani

Art. 14 OBBLIGHI E COMPITI DEL SOGGETTO GESTORE

E' affidato al soggetto gestore il compito di:

- ammettere la partecipazione al mercato solamente i soggetti privati di cui all'art. 4 del presente regolamento;
- verificare, a supporto della Polizia locale, il rispetto di quanto previsto dal presente regolamento segnalando alla medesima eventuali abusi o irregolarità;
- pubblicizzare il mercato con iniziative promozionali e pubblicitarie in collaborazione con l'Amministrazione comunale;
- collaborare all'organizzazione di attività didattiche e dimostrative legate al riuso;
- collaborare con l'Amministrazione comunale al miglioramento funzionale del mercato;

- segnalare alla Polizia Locale gli espositori il cui comportamento possa recare danno o discredito al buon esito della manifestazione.

NORME FINALI

Per tutto quanto non indicato nel presente Regolamento si fa specifico riferimento alle leggi vigenti nel settore.

Il presente regolamento entra in vigore trascorsi 15 giorni dalla data di pubblicazione all'Albo Pretorio da effettuarsi dopo che la deliberazione di approvazione sia divenuta esecutiva.

Il presente Regolamento sarà messo a disposizione presso i locali del Polo Fieristico e sarà pubblicato sul sito del Comune di Decimomannu [www.comune](http://www.comune.decimomannu.ca.it) decimomannu.ca.it.